

STATUTO

Art.1 - Denominazione e sede

È costituita ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, un'associazione, denominata **“Castanicoltori Averara Associazione di Promozione Sociale”** con sede in Averara (BG), Piazza Della Vittoria, n. 1.

Art.2 - Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione ha per finalità lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare:

- a) promuovere la valorizzazione del castagno e di tutte le attività ad esso collegate o riconducibili, anche in collaborazione e con il contributo di Enti pubblici, associazioni, gruppi ed altre realtà del territorio;
- b) salvaguardare le risorse genetiche autoctone del territorio mediante il recupero e la corretta gestione delle selve residue, sia ai fini produttivi che per il mantenimento del paesaggio e della biodiversità vegetale e animale;

- c) promuovere la collaborazione con istituti universitari, Fondazioni e altri soggetti equivalenti per le attività di ricerca e sperimentazione sulla coltivazione del castagno e sull'utilizzazione dei prodotti del castagneto;
- d) salvaguardare i castagneti e la loro produttività monitorandone lo stato di salute, attivando, ogni qualvolta necessario, gli enti preposti al controllo delle fitopatologie e segnalando l'eventuale comparsa di nuovi parassiti;
- e) favorire la promozione e la conoscenza delle aree bergamasche produttrici di castagne e marroni e il valore multifunzionale del castagneto da frutto;
- f) favorire le singole manifestazioni tecniche e promozionali dedicate al castagno e collaborare a una loro maggiore diffusione e presenza nel territorio;
- g) sollecitare gli enti preposti a predisporre misure adeguate per salvaguardare il diritto di raccolta dei singoli associati all'interno dei loro castagneti (regolamenti, cartelli, ordinanze, ecc...);
- h) promuovere il ruolo che spetta agli Enti locali nella valorizzazione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente delle zone castanicole incentrate, in particolare di quelle più vocate, mediante la realizzazione di sentieri tematici (sentieri del castagno) e la realizzazione e divulgazione di carte turistiche, guide e sussidi didattici;

- i) promuovere e sostenere tutte le azioni e le iniziative volte alla conoscenza dei prodotti locali e del territorio bergamasco che possono avere ricadute positive sulla castanicoltura;
- j) valutare, sulla scorta di criteri economici, territoriali, paesaggistici e storici, le possibilità di recupero delle antiche selve oramai degradate mediante interventi di piantumazione e/o innesto che privilegino l'utilizzo di varietà ed ecotipi di provenienza locale;
- k) presentare, in rappresentanza dei propri soci che ne facciano esplicita richiesta con le modalità a ciò ritenute più idonee, domanda collettiva di finanziamento/contributi per tutte le attività agrosilvopastorali legate ai castagneti, diventando, nel contempo, responsabile, nei confronti dell'Ente erogante, della gestione collettiva e coordinatore delle singole gestioni da parte dei soci partecipanti alla domanda;
- l) favorire la costituzione di progetti di filiera, anche mediante l'acquisto di macchinari per la conservazione e la trasformazione dei frutti, finalizzati a valorizzare le produzioni dei singoli associati;
- m) attivare corsi di formazione, visite tematiche, incontri tecnici sulla castanicoltura finalizzati a migliorare le conoscenze e le competenze tecniche degli associati;

- n) promuovere e organizzare attività e manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e allo sviluppo dei vari aspetti della cultura agricola locale, dell'artigianato manuale, della cucina tradizionale;
- o) accettare in gestione, sia diretta sia mediante il ricorso a terzi, i castagneti a tal fine conferiti all'Associazione sia da singoli associati sia da terzi, purché sulla base di comodato d'uso gratuito e per un congruo numero di anni.

L'Associazione, in relazione agli scopi sociali, può promuovere, organizzare, svolgere, sostenere, partecipare a progetti, iniziative, attività, eventi, in Italia o all'estero, con particolare attenzione per quelli scientifici, dimostrativi, di studio o ricerca, divulgativi, espositivi, pubblicistici, fieristici, editoriali, promozionali, valorizzativi, formativi ed informativi in campo forestale, agricolo, botanico, zootecnico, della cultura e delle tradizioni locali; può inoltre svolgere attività di sensibilizzazione, proposta, sollecito nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni preposte alla stesura, all'emanazione e all'applicazione di leggi, norme e regolamenti, ivi inclusi possibili finanziamenti utili o necessari al raggiungimento dei fini sociali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà ulteriormente gestire circoli privati, nei quali vengano somministrati alimenti e bevande e spacci riservati alla vendita di prodotti ai soci.

L'Associazione, di conseguenza, realizza i propri scopi con tutte le attività che verranno di volta in volta ritenute più idonee in funzione delle indicazioni emerse durante l'annuale assemblea degli associati.

In modo particolare si cercherà di dare spazio alle nuove tecnologie di comunicazione, compatibilmente con le risorse disponibili, nonché ad ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sopra descritti.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; inoltre l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri aderenti per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo al fine di assicurare il regolare funzionamento delle strutture e/o qualificare e specializzare le sue attività.

Art.3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.4 – Categorie di associati

Gli associati dell'associazione si distinguono in:

- **FONDATORI:** sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione e che si riconoscono nelle finalità della stessa;
- **ORDINARI:** sono gli associati che versano la quota annuale riconoscendosi nelle finalità dell'associazione;
- **ONORARI:** sono gli associati invitati a far parte dell'associazione da parte dell'assemblea degli associati per particolari meriti acquisiti e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione;
- **SOSTENITORI:** sono gli associati che contribuiscono con quota superiore, oltre a quella fissa annuale e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione.

Art.5 – Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti che da esso derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualifica di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'assemblea generale, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal consiglio direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 6 – Diritti degli associati

Tutti gli associati maggiorenni, a qualsiasi categoria essi appartengano, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato

attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; in particolare i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art.14.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo stesso.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.7 – Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;

- morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza del consiglio direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione arrecando danno morale e/o materiale all'associazione stessa, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art.27 del presente statuto.

L'esclusione del socio deliberata dal consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di convocazione dell'assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art.8 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale degli associati;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.9 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la

convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta anche da un terzo dei componenti del consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del segretario nella sede dell'associazione. Copia del medesimo verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Ogni socio ha inoltre diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Art.10 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati (compresi gli associati onorari e fondatori) in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo delega scritta, non più di un associato.

Art.11 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella bacheca posta presso la sede dell'associazione o mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, lettera raccomandata, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario sia consuntivo che preventivo.

Spetta all'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del presidente;
- b) elezione del consiglio direttivo;
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal consiglio direttivo;
- e) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal consiglio direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri;
- f) approvazione del programma annuale dell'associazione.

Art.12 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

Art.13 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella bacheca posta presso la sede dell'associazione oppure mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella

convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art.14 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 15 componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea degli associati ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa.

Il consiglio direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a

disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.15 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni od impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art.16 – Convocazione consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, senza formalità.

Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardino l'attività da queste gestita.

Art.17 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- b. redigere il rendiconto economico-finanziario sia consuntivo che preventivo da sottoporre all'assemblea;
- c. fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.9, comma 3;
- d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- e. adottare i provvedimenti disciplinari, compresi quelli di radiazione, verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
- f. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati;
- g. determinare ogni anno l'ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento.

Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);
- 2) il vice presidente (eletti nell'ambito del consiglio direttivo stesso);
- 3) il segretario (eletti nell'ambito del consiglio direttivo stesso).

Art.18 – Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è legale rappresentante in ogni evenienza.

Art.19 – Il vice-presidente

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.20 – Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art.21 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Art.22 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'assemblea, applica le sanzioni per le relative

violazioni e in generale svolge funzioni di arbitro tra le varie componenti dell'associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione dello stesso;
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci;
- c) controllare il corretto funzionamento dell'associazione nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'assemblea generale di tutti i suoi atti;
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello statuto e dei suoi principi.

Art.23 – Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario sia consuntivo che preventivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve

informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico finanziario sia consuntivo che preventivo, che deve svolgersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi, devono essere messi a disposizione di tutti gli associati copia dei rendiconti stessi.

Art.24 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.25 – Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;

- b) eredità, donazioni e legati,
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati

programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.26 – Sezioni

L'assemblea nella sessione ordinaria potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.27 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre/quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre/quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre/quarti degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'associazione delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di altra associazione di promozione sociale che persegua finalità simili, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.28 – Controversie (se costituito)

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art.29 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di diritto comune vigenti in materia.